



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 18 marzo 2022

## Estratto di ruolo ancora impugnabile fino a sentenza delle Sezioni Unite

*Se la cartella di pagamento non è stata notificata, l'atto appare impugnabile.*

L'articolo 3 del DL 146/2021, ha aggiunto un comma all'articolo 12 del DPR 602/73 ha disposto che:

l'estratto di ruolo **non è impugnabile**;

il ruolo e la cartella di pagamento, anche invalidamente notificata, sono **impugnabili solo in talune specifiche situazioni** e solo se il contribuente è in grado di dimostrare che l'iscrizione possa arrecargli pregiudizio.

Lo scopo del legislatore è quello del recupero del contenzioso tributario arretrato **a scapito dei diritti dei contribuenti**.

Tali perplessità sono state recepite dalla **Corte di Cassazione Sezione 5 con l'ordinanza interlocutoria dell'11 febbraio 2022 n. 4526** della quale riassumiamo i contorni.

Un contribuente venne a conoscenza in modo del tutto casuale di cartelle di pagamento, delle intimazioni di pagamento e di iscrizione ipotecaria, asserendo di non avere mai avuto conoscenza degli atti mediante rituale notifica, ma soltanto in via occasionale con la consegna di estratti di ruolo ecc.

La Corte, alla luce del detto decreto 146/2021 pone alle Sezioni Unite il problema se "*deve verificarsi se lo ius superveniens suindicato abbia o meno valore retroattivo, con eventuale applicabilità anche ai giudizi tributari in corso e, quindi, anche alla controversia in esame*", in tale contesto si richiama la Sentenza delle SS.UU. 19740 del 2015 che "*in caso di mancata conoscenza delle cartelle di pagamento, per vizi della notifica, possono essere*

*impugnate dinanzi al giudice tributario le cartelle di pagamento conosciute attraverso gli estratti di ruolo". Fermo restando che l'estratto di ruolo in quanto tale non è mai impugnabile, ciò che è impugnabile "è il ruolo e la cartella di pagamento che ne notifica l'iscrizione".*

La Corte conclude sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale della nuova norma "con riferimento alla lesione del diritto di difesa del contribuente", pertanto gli effetti del citato articolo 3 dovrebbero manifestarsi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non risultando retroattivamente applicabili.

Per tali motivi il giudizio è stato rimesso alle Sezioni Unite.

